

Istrumento

del giorno 25 marzo

19 56

N.

di Rep.

a rogito

~~Dott. GIULIO RODINO~~

Notaio

del distretto Notarile di Milano

portante

~~VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 25/3/1956~~

~~i) i) i) i) i) i) i) i) i) i) i)~~

della spettabile

~~CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI INZAGO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' ILLIMI-~~

~~TATA con sede in Inzago = capitale illimitato~~

Rilasciato

in copia libera

a lla società

RODINO DOTT. GIULIO - NOTAIO
MONZA - Via De Amicis N. 6 - Telef. 28.16



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

MILANO

NOTA DI ISCRIZIONE

A sensi e per il disposto di legge presento copia autentica del verbale di assemblea in data 25 Marzo 1956 e del verbale di Consiglio in data 2 agosto 1956 coi quali la società "Cassa Rurale ed Artigiana di Inzago Società Cooperativa a responsabilità illimitata" con sede in Inzago ha deliberato la modifica dello statuto sociale e approvazione del nuovo testo secondo le direttive della Banca d'Italia.

62764

I detti verbali sono stati omologati con decreto del Tribunale Civile e Penale di Milano in data 6 Ottobre 1956 N.8078-

E chiedo

si faccia luogo al deposito ed iscrizione dei detti verbali a sensi e per tutti gli effetti di legge.

Monza, 17 Ottobre 1956

Rodino
Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Milano

Sezione Società Commerciali il giorno

23/10/56

e iscritto:

al N° *62764* Registro d'ordine


al N° *3502* Registro Società

Volume *115* Fascicolo *100*

IL CANCELLIERE CAPO SEZIONE



Ficciotto



Statuto

Cassa rurale ed artigiana
Innago (Milano)
Società Cooperativa in nome collettivo
a garanzia illimitata

Costituita il 5 Gennaio 1898

Approvato dall'Assemblea Generale Straordi-
naria dei Soci in data 25 marzo 1956 e dalla
Banca d'Italia con nota n. 126291 del 29 agosto 1956.
Omologato dal Tribunale Civile e Penale di
Milano con decreto n. 8078 in data 6 ottobre 1956

Statuta

Societas Cooperativa in nomine collectiva
a Germania instituta
Cassa unale ad artem
München (Bavaria)

Constituta il 2 Januarii 1888

Approbata ab Imperatore Germaniae
in nomine collectiva in data 22 Martii 1888
Leges et statuta in nomine collectiva in data 22 Martii 1888
Statuta et leges in nomine collectiva in data 22 Martii 1888
Statuta et leges in nomine collectiva in data 22 Martii 1888

S T A T U T O

Titolo 1°

Costituzione - Denominazione - Sede - Scopo e durata della Società.

Art. 1

E' costituita una società cooperativa a responsabilità illimitata denominata Cassa Rurale ed Artigiana di Inzago - Società Cooperativa a responsabilità illimitata.

La Società ha sede nel Comune di Inzago - Provincia di Milano; essa esercita la propria attività nel territorio di detto Comune, ma l'Assemblea dei soci può tuttavia deliberare che sia richiesta - ai sensi di Legge - l'autorizzazione ad operare in uno o più Comuni limitrofi.

Art. 2

La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri Soci e di compiere le operazioni ed i Servizi di banca - consentite dalla legge e dal presente statuto prevalentemente a favore di agricoltori ed Artigiani il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere. La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il

IL PRESIDENTE



risparmio e la previdenza.

Art. 3

La durata della Società è fissata al 5/1/1998 e potrà essere una o più volte prorogata: detta Società non potrà mai essere incorporata in altre aziende di credito e da esse assorbita anche se trovasi in state di liquidazione, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli Organi di vigilanza.

TITOLO 2

Patrimonio Sociale

Art. 4

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal Capitale delle quote di partecipazione di £.500.=
- b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati:
 - 1) Almeno la quota degli utili netti annuali stabiliti dalla Legge;
 - 2) I versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'Art. 9 ultimo comma;
 - 3) L'ammontare delle quote di partecipazione dei soci defunti, dimissionari o espulsi;
- c) dalla riserva straordinaria, alla quale debbono essere destinati:

Handwritten signature
IF PBERIDEM



- 1) La quota degli utili annuali stabiliti dalla legge;
- 2) I proventi diversi

Art. 5

Le quote di partecipazione devono essere intestate ad un solo nome e non possono essere cedute. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla Società, alla quale inoltre è vietato di compensare le quote stesse con eventuali debiti dei Soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art. 6

Il versamento dell'importo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato dal Socio per intero al momento della firma del libro dei Soci.

TITOLO III

Soci

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà insindacabile di ammettere in qualità di socio le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e in numero non superiore ad un quinto della totalità dei soci anche persone fisiche appartenenti ad altre categorie.

Possono essere ammessi a socio della Società anche

IL PRESIDENTE
Scantalo



colore che pur non essendo domiciliati nel Comune di Inzago vi operino con carattere di continuità come imprese Agricole.

Art. 8

L'ammissione dei nuovi Soci è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda degli interessati. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, può apporre sulla domanda il croceseegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno.

Tali firma sono autenticate dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci.

Art. 9

Il socio è tenuto ad osservare il presente Statute i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa. Il socio è tenuto altresì alla sottoscrizione della quota di partecipazione ed al versamento del relativo importo.

Il socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti,

con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei soci dopo l'approvazione del Bilancio.

Art. 10

La perdita di qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso ed esclusione, essa deve essere annotata sotto la personale responsabilità degli Amministratori, nel libro dei Soci.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, la relativa dichiarazione scritta deve essere comunicata dal socio con raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può anche richiedere, con le formalità di cui sopra il recesso per altri motivi, ed il Consiglio sentito il Collegio Sindacale, ne effettuerà le necessarie scritturazioni sul Registro Soci entro tre mesi, ed avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima ed in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

IL PRESIDENTE
Luigi...



In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la società.

L'esclusione può aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata:

a) per inadempienza delle obbligazioni assunte verso la società.

b) per interdizione, l'inabilitazione del socio e per la sua condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) per l'incompatibilità della condotta del socio con i principi etici e sociali ai quali la Società si ispira e con l'interesse della Società medesima.

E' escluso di diritto il Socio che sia dichiarato fallito.

Può essere escluso il socio che abbia trasferito altrove il proprio domicilio e la propria attività.

Art. 11

Nel caso di morte, recesso od esclusione del socio non può darsi luogo al rimborso della quota di partecipazione, nè di quella di cui all'ultimo capoverso dell'Art.9.

E' vietata la distribuzione delle riserve durante

la vita sociale.

Art. 12

I soci sono obbligati a rispondere solidamente con tutti i loro averi per le obbligazioni della Società. Il socio che cessa comunque di far parte della Società risponde verso questa e verso i terzi nella forma di cui sopra per due anni dal giorno in cui la cessazione della qualità di socio ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV°

Operazioni

Art. 13

La Cassa può raccogliere - anche da non soci - soltanto depositi in numerario sia a risparmio che in Conto corrente, rimborsabili a Vista e a termine. Essa può anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale alle condizioni consentite dalle vigenti disposizioni.

Per i depositi a risparmio - liberi o vincolati - la Cassa rilascia appositi libretti nominativi ed al portatore, senza la presentazione dei quali nessuna operazione di rimborso può aver luogo.

IL PRESIDENTE



Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse categorie di depositi.

Art. 14

La Società deve impiegare le proprie disponibilità preferibilmente con i soci. Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il 25% del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla Società.

Art. 15

La Società può:

- a) compiere operazioni di credito agrario di esercizio e, previa autorizzazione ai sensi di legge - operazioni di credito agrario di miglioramento;
- b) concedere prestiti contro rilascio di cambiale;
- c) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed altri titoli ad esse equiparati per legge, nonché obbligazioni o titoli emessi da Istituti autorizzati per Legge ad esercitare il Credito Agrario di miglioramento.
- d) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario ed artigiano e, in genere, di materie uti-

Il Presidente



li all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri
artigiani;

e) acquistare, per conto dei Soci, macchine, at-
trezzi e predetti di cui alla lettera d -- nonchè
materie utili all'esercizio delle varie attività
artigiane, previa concessione ai committenti del
relative finanziamento e contro versamento del prez-
zo;

f) assumere la rappresentanza di Enti e di Socie-
tà di Assicurazione.

g) concedere mutui chirografari e ipotecari di
durata non superiore a cinque anni, con estinzione
rateale;

h) aprire conti correnti attivi con garanzia di
titoli di cui alla lettera c, ovvero di cambiali o
di valide fidejussioni.

i) acquistare o vendere per conto di terzi ti-
toli di cui alla lettera c, a condizione che da par-
te dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso
di acquisto, o siano preventivamente consegnati i
titoli in caso di vendita;

l) assumere servizi di corrispondenza, di incas-
so effetti e di emissione assegni e vaglia bancari;

m) riscontare il portafoglio, effettuare anti-
cipazioni su titoli di proprietà ed emettere cambia-

IL PRESIDENTE
[Signature]



li passive;

n) compiere le operazioni di credito artigiano contemplate nelle leggi 25 Luglio 1952 N.949 e N.991

o) acquistare o costruire immobili ad uso ufficio o magazzini della Società previo benestare degli Organi di Vigilanza.

p) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società;

q) assumere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, servizi di Cassa e di Tesoreria, nonchè la gestione di esattorie per conto di Enti pubblici e privati.

r) effettuare operazioni di credito a favore dell'Artigianato comprese quelle di cui alle leggi speciali;

s) compiere - previa autorizzazione - quanto richiesto dalla legge - qualsiasi operazione o servizio deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 16

La Società - salvo modificazioni di legge - dovrà tenere costantemente investito in titoli di cui alla lettera o, del precedente articolo valutati al prezzo corrente - almeno il 10% dell'ammontare dei depositi ricevuti.



Le operazioni ed i rapporti bancari di cui all'Art. 15 lettera l e m cui vanno aggiunti i depositi della disponibilità liquide e i depositi a custodia dei titoli di proprietà - possono effettuarsi soltanto con gli Istituti espressamente indicati dalla legge, nonchè in casi di assoluta necessità, e con la preventiva autorizzazione dell'organo di Vigilanza, con altre aziende di Credito.

TITOLO V°

a) Assemblea

Art. 17

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti e dissenzienti.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea quando non risultano da atti notarili, verranno fatte constatare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente e da chi ne fa le veci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

IL PRESIDENTE
[Firma]



Essa, oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno, dovrà:

a) discutere ed approvare il bilancio ed il conto profitti e perdite, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;

b) procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;

c) stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo diretto o indiretto ad uno stesso obbligato; a tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escludendo peraltro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali;

d) deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'Art. 15;

e) stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti;

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.

L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di legge quando ne facciano domanda - in cui siano in

dicati gli argomenti da trattare - il Collegio
Sindacale oppure almeno 1/5 dei Soci.

Art. 19

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
convocata normalmente dal Consiglio di Amministra-
zione mediante avviso - contenente l'ordine del
giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza -
da affiggere almeno quindici giorni prima da quel-
lo fissato per l'assemblea, in modo visibile nella
sede sociale ed inviato o recapitato ai Soci.
L'Assemblea potrà anche stabilire che detto avviso
sia pubblicato.

Art. 20

Possano intervenire all'assemblea i soci iscritti
nel libro dei soci da almeno quattro mesi.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio non
amministratore nè dipendente della Cassa mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante
sia autenticata dal Presidente della Società.
Ogni socio ha diritto ad un voto e non può avere
più di una delega.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Socie-
tà o dal vice Presidente o da un Consigliere a ciò
delegato dal Consiglio ovvero da un socio designa-

IL PRESIDENTE
[Handwritten Signature]



to dall'assemblea medesima.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, fra i soci presenti due scrutatori. In caso di assemblea ordinaria il Presidente si farà assistere da un segretario da lui stesso designato.

In caso di Assemblea straordinaria il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

Art. 22

Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare - in prima convocazione - quando sia presente almeno 1/3 dei Soci e - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima. Salvo gli oggetti di cui all'Art. seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si riterrà respinta.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno peralzata e seduta.

Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.

Art. 23

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando sono presenti - in prima convocazione - almeno i 3/5 dei soci e - in seconda convocazione - almeno la metà dei soci; per le relative deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i 3/5 dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società sarà necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 della totalità dei soci iscritti.

B) Consiglio di Amministrazione

Art. 24

L'Amministrazione Sociale è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri eletti dall'assemblea dei soci.


I componenti il Consiglio di Amministrazione, nella loro prima riunione, eleggeranno nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Società.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare che gli Amministratori siano esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione due o più parenti e affini fino al secondo

IL PRESIDENTE



grado incluso.

Art. 25

Gli Amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano personalmente interessati o siano interessati i loro parenti o affini sino al terzo grado.

Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali sono personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto e, per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole della totalità dei Consiglieri presenti ed il benessere dell'intero Collegio Sindacale.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, una volta al mese, ed in seduta straordinaria quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine indicato, ma sarà sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi.

Handwritten signature
RIVEDERE



Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini. Il Consiglio può eleggere un segretario nel proprio seno o chiamare a tale ufficio un socio della Cassa.

Art. 27

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal Segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti predetti devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per autenticazione.

Le deliberazioni concernenti le concessioni di fidi debbono essere riportate anche sull'apposito libro previsto dall'Art. 37 della legge bancaria.

Art. 28

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza ec-

IL PRESIDENTE
[Handwritten Signature]



cezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che siano per legge o per statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci o altri organi sociali, spetta tra l'altro al Consiglio:

- a) di convocare l'assemblea dei soci, determinandone l'ordine del giorno;
- b) di deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- c) di contrarre prestiti in nome e per conto della Società e secondo i bisogni di questa;
- d) di deliberare, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge;
- e) di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale, e i regolamenti interni;
- f) di nominare i funzionari e gli impiegati, determinandone le attribuzioni e le competenze.

Art. 29

Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta la Società presso i terzi ed in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione.

Handwritten signature



Il Consiglio potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire a soci e non soci procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari.

Il Presidente in caso di dimissioni, assenza ed impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di questo ultimo, è sostituito dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti.

c) Collegio dei Sindaci.

Art. 30

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci che ne designerà il Presidente; essi durano in carica tre anni.

I Sindaci effettivi possono operare anche individualmente. Essi deliberano collegialmente a maggioranza di voti; il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale, i motivi del dissenso.

I Sindaci effettivi assistono alle Assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte sull'ordine del giorno delle une e delle altre.

Art. 31

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo:

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]



a) di vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti organi di Vigilanza sulle aziende di credito;

b) di controllare l'Amministrazione della Società, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti profitti e perdite;

c) di accertare che gli immobili, gli impianti ed i mobili risultano in Bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al deperimento ed al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'Assemblea le eventuali deroghe a queste norme;

d) di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà in pegno - cauzione e custodia;

e) di provvedere alla convocazione dell'Assemblea e di curare le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissioni da parte degli Amministratori.

f) di riferire all'Assemblea, compilando al*



l'uopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio Sociale e sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al Bilancio ed alla sua approvazione.

Il collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 32

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

Art. 33

Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori sino al quarto grado di consanguineità o affinità e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

d) Direzione

Art. 34

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione può essere affidata ad un Direttore

IL PRESIDENTE
[Handwritten Signature]



con le facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina eventuale e la revoca del Direttore spetta al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V°

Bilancio - Disposizioni Generali - e Transitorie -

Art. 35

Il Bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il Bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

Art. 36

La Società dovrà sempre destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; l'utile eventualmente residuante sarà destinato per la metà alla formazione od all'incremento della riserva straordinaria, destinata agli scopi previsti dalla

legge, e per la rimanente metà potrà essere, su voto dell'Assemblea, erogato ai fini di beneficenza o mutualità.

Art. 37

Nel caso di scioglimento della Società, la somma che risulterà disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta, per deliberazione dell'Assemblea generale e nell'interesse collettivo dei soci, ad istituzioni locali aventi spirito e finalità analoghi a quelli della Cassa Rurale ed Artigiana.

Art. 38

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.

IL PRESIDENTE



20 Aprile

6

Spett.

BANCA D'ITALIA

Ufficio Vigilanza Aziende di Credito

M I L A N O

Ci pregiamo accompagnare in duplice copia il testo del nuovo statuto sociale di questa Cassa Rurale ed Artigiana, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in data 25 Marzo 1956 del cui verbale alleghiamo pure due copie, agli effetti della Legge 4 Agosto 1955 N. 707 in Gazzetta Ufficiale N. 190.

Voglia codesta On. Vigilanza esaminare lo statuto in parola ai fini del benessere di cui all'Art. 8 comma 4^a del R.D. 26/8/1937 N. 1706.

Come emerge dal verbale dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di questa Cassa Rurale ed Artigiana è stato esplicitamente autorizzato ad introdurre nello statuto tutte quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste da codesto On. Organo della Vigilanza.

Con profondo ossequio

IL PRESIDENTE

(Comm. LUIGI LAMPERTI)

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

Società Coop. in nome collett. a resp. illimitata

I N Z A G O

PROCESSO VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA

25 MARZO 1956

Il giorno 25 Marzo 1956 alle ore 8 presso il Salone della Cooperativa "S. Gaetano" gentilmente concesso, a seguito di convocazione fatta a norma dello statuto Sociale, cioè mediante avviso recapitato al domicilio di tutti i Soci ed affisso all'interno ed all'esterno della Sede Sociale, si è riunita l'assemblea generale Straordinaria dei Soci di questa Cassa Rurale ed Artigiana per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello Statuto sociale per uniformarlo alla Legge 4 Agosto 1955 N. 707 in Gazzetta Ufficiale 19 Agosto 1955 N. 190.

Alle ore 8, il Presidente della Società Sig. Lamperti Comm. Luigi fu Giuseppe eseguito l'appello dei soci iscritti in numero di duecentosette nel libro dei Soci, costata che di essi ne sono presenti soltanto 12 (dodici), numero insufficiente perchè l'assemblea possa considerarsi valida.

Il Presidente rinvia pertanto l'Assemblea alla Seconda convocazione fissata nell'avviso di convocazione per l'ora seguente a quella della prima convocazione e cioè per le ore nove.

Alle ore nove, ripetuto l'appello dei Soci, ne risultano presenti centodieci, come constatato ed attestano gli scrutatori designati, i Soci Signori

- 1°) RIVA CARLO
- 2°) SALA GUIDO

Pertanto il Presidente Signor Lamperti Comm. Luigi fu Giuseppe assume la Presidenza dell'Assemblea e la dichiara valida ed aperta a norma della particolare disposizione di cui all'Art. 19 della Legge 4 Agosto 1955 N. 707 che per deliberare validamente sull'Ordine del giorno proposto, riconosce competente l'Assemblea in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, ed anche senza l'intervento del notaio.

Risultano inoltre presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Lamperti Comm. Luigi-Sigg. Camagni Paolo, Farina Oscar, Cremonesi Francesco, Buzzini Luigi, Facchinetti Giuseppe, Fagnani Giuseppe consiglieri ed i Sindaci Sigg. Bosisio Giovanni-Dr. Felice Bosisio-Comelli Felice effettivo-Bonora Marco e Cavenago Edoardo supplenti.

Funge da segretario il Sig. Bini Fausto- Direttore della Cassa.

Il Presidente riferisce che la Gazzetta Ufficiale del 19 Agosto 1955 N. 190 ha pubblicato la Legge 4 Agosto 1955 n. 707 recente modifiche ed innovazioni al Vigente Testo Unico sull'ordinamento delle Casse Rurali ed Artigiane. Il provvedimento di legge, che è venuto a soddisfare le giuste aspirazioni dei rurali e degli artigiani per una più ampia possibilità di sviluppo di questi tipici organismi finanziari della Categoria, stabilisce all'Art. 19 che le Casse Rurali ed Artigiane debbano uniformare i rispettivi statuti alle disposizioni della medesima Legge.

Essendo appunto questo lo scopo della volgente Assemblea Straordinaria, il Presidente passa ad illustrare minutamente tutte le innovazioni e le modifiche che devono essere apportate al vigente Statuto sociale ed essere approvato dai Soci. Tali variazioni ed innovazioni riguardano specialmente l'importo nominale delle quote Sociali che da L. 5 vengono portate a lire Cinquecento; la riforma del Collegio Sindacale; il limite complessivo degli investimenti a fido a favore dei nuovi Soci; il fido massimo diretto ed indiretto da concedersi a un singolo obbligato; il credito agrario di esercizio e di miglioramento; le operazioni di prestito a medio termine alle imprese artigiane; la fornitura di merci agricole ed artigiane ai Soci e non Soci; i servizi di Esattoria e di Tesoreria; i rapporti con gli altri Istituti di credito; la destinazione degli utili di Bilancio ed il divieto di cessione dell'Azienda ad altri Istituti di Credito.

Esaurita la Sua esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale partecipano diversi Soci per richiedere opportune precisazioni sui punti più importanti della riforma dello Statuto sociale.

Dopo aver chiarito diligentemente tutti i rilievi dell'Assemblea, il Presidente invita il Segretario a dare lettura integrale del testo del nuovo statuto Sociale, testo che viene proposto all'approvazione della stessa Assemblea e che è allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Dopo la lettura del nuovo Statuto Sociale il Presidente lo sottopone alla votazione ed approvazione dei Soci.

Con il consenso unanime dei Soci la votazione viene fatta per alzata di mano, con prova e contro prova.

L'Assemblea all'unanimità assoluta approva per alzata di mano con prova e contro prova, il nuovo statuto Sociale nel testo come è allegato al presente verbale, recante, rispetto allo statuto precedente in vigore, tutte le innovazioni e modifiche richieste dalla Legge 4 Agosto 1955 N. 707.

L'Assemblea inoltre all'unanimità delibera di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad apportare all'allegato Statuto tutte quelle aggiunte e variazioni che venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria e da quella Governativa?

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30 dopo che il presente verbale è stato redatto, letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE

F.to Comm. Luigi Lampetti

Gli Scutatori

F.to Riva Carlo

" Sala Guido

Il Segretario

F.to Bini Fausto

Per copia conforme all'originale



IL PRESIDENTE

Il Segretario

Milano 18 luglio 1956

S.e DI Milano

N. 105322

OGGETTO: Nuovo statuto sociale.

Spett.le

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI INZAGO

I N Z A G O

Con lettera del 20 aprile c.a. codesta Cassa ha qui trasmesso ai fini del prescritto benessere, copia del verbale relativo all'assemblea straordinaria dei soci, tenutasi il 25 marzo u.s., nel corso della quale è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale in attuazione della legge 4/8/1955, n.707.

Esaminate le modifiche apportate al predetto statuto in raffronto a quello tipo predisposto dall'Ente di categoria, nulla si avrebbe qui da eccepire, salvo che per gli articoli 7, 16, 28 e 37, in merito ai quali si osserva:

art.7 - concerne i requisiti necessari per essere ammessi in qualità di soci. Codesta Azienda intenderebbe abolire l'ultima frase: "come imprese agricole"; tale abolizione non è approvabile giacchè la norma dello statuto-tipo riproduce la corrispondente disposizione dell'art. 2 della legge n.707 alla quale lo statuto deve aderire;

art.16 - in omaggio alla necessaria esattezza terminologica, sarà opportuno che nell'ultimo comma alla parola "Istituto" venga sostituita quella di "Organo";

art.28 - comma aggiunto; non si ravvisa l'opportunità di accogliere l'emendamento nel senso di conferire al Consiglio di amministrazione la facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato di sconto in quanto - data la natura e le dimensioni delle Casse Rurali ed Artigiane ed il limitato numero dei componenti il Consiglio - non sembra sussistere l'esigenza di altro organismo amministrativo sia pure con poteri limitati e a base ristretta, ritenendosi preferibile che tutti i poteri amministrativi e le connesse responsabilità siano accentrati nel Consiglio stesso;

art.37 - in linea di pura legittimità nulla da obiettare. Si invita tuttavia

./.

luglio 1956 N. per la Cassa Rurale ed Artigiana di Inzago

codesta Cassa a valutare gli eventuali sfavorevoli riflessi d'ordine fiscale che potrebbero conseguire all'adozione di una formula diversa da quella prevista dall'art.26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577 e successive modificazioni.

Ciò premesso e avuto presente che il Consiglio di amministrazione è stato autorizzato a deliberare sulle modifiche o aggiunte dello statuto eventualmente richieste dalle autorità competenti, codesta Azienda potrà procedere agli emendamenti di che sopra attraverso regolare delibera dello stesso Consiglio.

Questa Sede, non appena sarà venuta in possesso di tale delibera, provvederà a rilasciare la prescritta formale approvazione di che all'art. 8, comma 6° del T.U. necessaria per l'espletamento delle ulteriori formalità di legge.

In tale attesa, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(S.Boetti)

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

INZAGO (Milano)

Società Cooperativa in nome collettivo a garanzia illimitata
Costituita il 5 Gennaio 1898
TELEF. 6215

Inzago, li 3 Agosto 1956

Spett.

BANCA D'ITALIA

Vigilanza Aziende di Credito

M I L A N O

Modifiche statuarie

Con riferimento alla pregiata lettera 18 Luglio 1956 N. 105322 mi prego accompagnare in duplice copia:

- a) Verbale del Consiglio di Amministrazione di questa Cassa con il quale sono state disposte le modifiche indicate da codesta On. Vigilanza per gli Art. 7-16-28- dello statuto uniformato alla Legge 1955/707;
- b) nuovo statuto, come sopra emendato, firmato in ogni foglio dallo scrivente.

Per quanto riguarda le considerazioni proposte da codesta stessa On. Vigilanza in merito all'Art. 37, mentre ringrazio per la segnalazione delle eventuali sfavorevoli conseguenze fiscali che potrebbero derivare dalla soppressione della clausola di cui all'Art. 26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 N. 1577, devo rispettosamente riferire che questo Consiglio di Amministrazione, considerata la pratica nullità delle agevolazioni fiscali concesse dallo Stato alla Casse Rurali per solo riguardo alla loro natura mutualistica, non ha ritenuto di poter utilmente riformare il testo dello stesso art. 37 già approvato dall'Assemblea dei Soci.

Difatti, trascorsi i 10 anni dalla fondazione, sono decadute per questa Cassa Rurale le agevolazioni previste per le cooperative dalla Legge sul bollo e allegata tariffa, mentre la stessa esenzione dalle imposte di bollo e registro deriva a questa Cassa Rurale non dalla Legge generale ma bensì dal disposto dell'Art. 8, comma ultimo, del nostro Testo Unico 26/8/1937 N. 1706.

Per quanto riguarda infine l'imposta sul capitale e sugli utili delle Società, questa Cassa Rurale ne va esente perchè società di persone e non di capitale, perciò regolata dal comma 2° dell'Art. 3 della Legge 6/8/1944, N. 603, istitutiva dell'imposta stessa.

Nessun'altra facilitazione o esenzione fiscale compete a questa Cassa Rurale, fuorchè quella concernente la tassa di iscrizione di ipoteca, nell'interesse di terzi creditori, a carico dei propri soci; agevolazione questa che prenderebbe consistenza solo in caso di fallimento di questa Cassa Rurale, cioè quando non vi sarebbe certamente avanzi patrimoniali da distribuire a scopi di pubblica utilità.

Per quanto sopra mi sono permesso di rispettosamente esporre, rimango in attesa del benessere previsto dall'Art. 8 del T.U. regolatore.

Ringrazio con profondo essequio,

IL PRESIDENTE



[Handwritten signature]

BANCA D'ITALIA

CAPITALE VERSATO L. 300.000.000

Milano, 29 agosto 1956

S.e DI Milano

N. 126290

OGGETTO: Nuovo statuto sociale

Spett.le

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI INZAGO

I N Z A G O

Con lettera del 3 corrente codesta Cassa Rurale ed Artigiana, nel trasmettere copia del verbale relativo alla deliberazione adottata dal proprio Consiglio di amministrazione per la rettifica degli artt.7, 16 e 28 al testo del nuovo statuto sociale, ha fatto presente di non aver ravvisato l'opportunità di modificare anche l'art.37 nel senso suggerito.

In proposito, mentre si prende atto per quanto concerne gli artt.7, 16 e 28, si fa presente che per l'art.37 non si ha da muovere alcuna obiezione, giacchè i relativi rilievi avevano carattere di mero e non vincolante suggerimento.

Si rimette, acclusa, in originale, lettera relativa al rila- scio a codesta "Cassa Rurale" del benestare di che all'art.8 comma 6° del T.U. necessario per l'espletamento delle ulteriori formalità di legge.

Si rimane in attesa di ricevere, appena possibile, il certifi- cato della Cancelleria del competente Tribunale attestante l'avvenuto per- fezionamento giuridico delle delibere e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE

(S.Boetti)

BANCA D'ITALIA
CAPITALE VERSATO L. 300.000.000

Milano, 29 agosto 1956

MILANO

N. 126297

OGGETTO: Modificazioni statutarie

Spett.le

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI INZAGO
Soc. Cooperativa a responsabilità
illimitata

I N Z A G O

Codesta Cassa Rurale ed Artigiana ha fatto qui tenere copia del verbale relativo all'assemblea straordinaria dei soci, tenutasi il 25 marzo u.s., nel corso della quale è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale in attuazione della legge 4.8.1955, n.707, nonché copia del verbale concernente la deliberazione adottata dal proprio Consiglio di amministrazione per la successiva rettifica degli artt.7, 16 e 28.

Preso atto di quanto precede, si rilascia con la presente il benestare di che all'art.8 comma 6° del R.D. 26 agosto 1937, n.1706, approvante il Testo Unico delle leggi sulle Casse Rurali ed Artigiane, modificato con la legge sopra richiamata.

Si resta in attesa di ricevere il certificato della Cancelleria del Tribunale attestante l'avvenuto perfezionamento delle deliberazioni come sopra adottate e si porgono distinti saluti.



IL DIRETTORE
(S.Boetti)

Dot. GIULIO RODINO

NOTAIO

MONZA - Via De Amicis, 6 - Tel. 28-13

CASSANO D'ADDA - Piazza Garibaldi, 77

Monza li 23 Febbraio 1957

Spett. CASSA RURALE ED ARTIGIANA

INZAGO

Unisco alla presente certificato del Tribunale di Milano, relativo alle ultime operazioni, e richiestomi dal Vostro incaricato, in occasione del nostro ultimo incontro.


In esito a Vostra richiesta, Vi comunico che da ispezioni eseguite ~~xxx~~ al Tribunale di Milano, la Vostra Società Cooperativa risulta costituita con atto in data 5 Gennaio 1898 N. 885 di rep^o del Notaio Livio Semplici di Monza. I dati di iscrizione al Tribunale di Milano sono i seguenti: Soc. 3502 - Vol. II 5 - Fasc. 100.

Pertanto in relazione alla richiesta di cui alla lettera II Gennaio u.s. che qui vi restituisco, occorrerà richiedere all'Archivio Notarile di Milano copia dell'atto di costituzione del Notaio Semplici e spedire quindi detta copia, in carta libera, al bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Se volete che mi interessi io, comunicatelo.

Con l'occasione Vi comunico che le mie spese e competente, con richiesta del certificato al Tribunale ed ispezioni per ricerca atto costitutivo della Società e spedizione documenti, ammontano a L.4.000.= che potrete farmi avere con vostro comodo.

Distintamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W. ...', is written above a horizontal blue line that spans across the page.

26 Febbraio

7

Spett.

BANCA D'ITALIA

Ufficio Vig. Aziende di Credito

MILANO

Oggetto: Nuovo statuto sociale aggiornato in attuazione della legge
4/8/1955 N.707

Si trasmette a codesto Spett. Organo di Vigilanza
il certificato della Cancelleria del Tribunale di Milano attestante l'av-
venuto perfezionamento delle Deliberazioni, e la omologazione dello Statu-
o Sociale.

Con osservanza

IL PRESIDENTE

Luigi Lamperti
(Comm. Luigi Lamperti)



26 Febbraio

7

Preg. Sig.

Dott. GIULIO RODINO
Notaio

MONZA

Nell'accusare ricevuta del certificato del Tribunale di Milano rimessoci con la preg. Vs. del 23 corr. Vi preghiamo volerVi interessare per la richiesta dell'archivio notarile di Milano della copia dell'Atto di Costituzione del notaio Semplici.

Anzi sarà bene richiederne 2 copie in carta libera, di cui una da trasmettere al B.U.S.A. e una da tenere nel ns. archivio.

Provvederemo al pagamento di ogni Vs. spettanza a definizione della pratica relativa.

Distinti Saluti.

em
BANCA D'ITALIA

CAPITALE VERSATO L. 300.000.000

Milano, 6 marzo 1957

S.e DI Milano

N. 35250

OGGETTO: Modificazioni statutarie

Spett/le

CASSA RURALE ED ARTIGIANA di

I N Z A G O

Con lettera del 26 febbraio u.s. codesta Cassa ha fatto qui tenere il certificato della Cancelleria del Tribunale attestante l'avvenuta omologazione delle deliberazioni a suo tempo assunte dall'assemblea dei soci e dal consiglio di amministrazione per l'approvazione del nuovo statuto sociale.

Poichè, peraltro, detto certificato non fa menzione della pubblicazione delle cennate deliberazioni sul Foglio Annunzi Legali della Provincia, si prega di voler qui trasmettere una copia del fascicolo di detto Foglio, nel quale le ripetute deliberazioni sono state pubblicate.

In tale attesa, si progono distinti saluti.

IL DIRETTORE

(S. Boetti)

C.M. FABRIANO

5-1-898



Roma, 11 GEN 1956 195

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
- Via Palestro, 45 -

Al LA CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI INZAGO
(Milano) INZAGO

Prot. ~~229~~ / S/524 Allegati

Risposta al f. N.°
del

OGGETTO : B . U . S . A . -

In relazione alla richiesta di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni del verbale di assemblea del 25 marzo 1956, si prega codesta cooperativa di indicare gli estremi di deposito degli atti relativi alla propria costituzione (numero della ricevuta oppure il numero di fascicolo del Bollettino e relativa data), non risultando che tali atti siano stati a suo tempo depositati presso questo Ministero, per la prescritta pubblicazione nel suddetto Bollettino.

p. IL MINISTRO

Par/cg

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
Si prega trattare per ogni lettera nei suoi argomenti e indicare nella risposta il N. di Protocollo e la Divisione a cui si risponde.